

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura
Prot. n. 0052541 del 05/06/2023

Oggetto: formalizzazione delle modalità di gestione congiunta e diffusione della varietà di fragola “Agnese” con Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. – **Sede di Forlì.**

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n.19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017, con il quale sono stati istituiti, a decorrere dall'1/05/2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto “Piano”;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020, e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui, rispettivamente, il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa

Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma

Via Torrino, 3 - 81100 Caserta

Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì

Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)

Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0984 4052

T +39 06 7934811

T +39 0823 256201

T +39 0543 89428

T +39 095 7653111

T +39 0743 49743

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 nella seduta del 16 febbraio 2022 (Verbale n. 2-2022) e, in particolare:

- l'art. 1, comma 4, ai sensi del quale il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 18;

- l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

RICHIAMATA la propria Determina prot. n.0000438 del 4/01/2022 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA fino al 31 dicembre 2025, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta), e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale);

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che:

- all'art. 11.9, lettere g) e h) affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;

- all'art. 16.2, lettera j) indica tra i compiti del Direttore Generale dell'Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle linee strategiche definite e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura;

CONSIDERATO che CREA-OFA e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l., con sede in Santa Maria di Zevio, Loc. Ponte Rosso (VR), C.F. e P.IVA 02770830236 (di seguito, Apo Scaligera) conducono da anni un'attività di sviluppo congiunto per la costituzione e lo sviluppo di nuovi genotipi di fragola per l'area di Verona, regolata da ultimo con apposito contratto (prot. n. 0031419 del 30/03/2023);

CONSIDERATO che nell'ambito di tale attività le Parti hanno congiuntamente sviluppato la varietà vegetale di fragola "Agnese" (di seguito "Varietà"), selezionata con il nome "CRAPO 10.228.1", per la quale CREA e Apo Scaligera, in qualità di organismi cotitolari, detengono il diritto di privativa comunitaria (concessione n. 63652 del 03/04/2023);

TENUTO CONTO che la gestione della Varietà è stata regolata con specifico contratto tra CREA e Apo Scaligera (prot. n. 7263 del 05/02/2020) giunto a scadenza il 31/12/2022, in cui Apo Scaligera, in qualità di co-titolare, deteneva la licenza esclusiva di moltiplicazione e commercializzazione della Varietà in Unione Europea;

PRESO ATTO che agli artt. 3 e 7 il sopracitato Contratto stabiliva che al termine del triennio le Parti avrebbero deciso il prosieguo dell'attività di valorizzazione e, in particolare, che Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. avrebbe comunicato a CREA le proprie intenzioni in merito al mantenimento della suddetta licenza esclusiva, rimandando la definizione dei nuovi termini e condizioni contrattuali a successivo atto formale da stipularsi tra le Parti;

PRESO ATTO della volontà di Apo Scaligera, comunicata a questo Centro a mezzo posta elettronica certificata (prot. CREA n. 0029280 del 24/03/2023), di mantenere l'esclusiva di moltiplicazione delle piante della varietà nella regione Veneto e di coltivazione e commercializzazione nell'intero territorio nazionale fino al 31/12/2027, rimandando a successiva valutazione e rinegoziazione tra le Parti il prosieguo della valorizzazione nel suddetto territorio;

RILEVATO altresì che nella suddetta comunicazione Apo Scaligera rimanda a CREA ogni decisione in merito alle migliori strategie da intraprendere per la valorizzazione della Varietà al di fuori del territorio sopramenzionato;

RITENUTO pertanto necessario definire nell'ambito di un apposito Contratto da stipularsi tra CREA e Apo Scaligera le modalità di gestione congiunta e diffusione della Varietà per il territorio sopra definito;

RICHIAMATO lo schema di Contratto di cui sopra che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di formalizzare le modalità di gestione e diffusione della Varietà mediante la sottoscrizione di un Contratto di gestione congiunta e diffusione della varietà di fragola "Agnese" tra CREA e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Santa Maria di Zevio, Loc. Ponte Rosso (VR), C.F. e P.IVA 02770830236.

Art. 3

Di approvare lo schema di Contratto che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Art. 4

Di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare volta alla sottoscrizione del Contratto sopracitato con Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) e all'Ufficio Bilancio del Centro (Ufficio 2 - Bilancio del CREA OFA) per i successivi adempimenti di competenza.

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

Della presente Determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Dlgs. n. 97/2016.

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Contratto di gestione congiunta e diffusione della varietà di fragola AGNESE

tra

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con sede legale in Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma, C.F. 97231970589, P.IVA n. 08183101008, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale dott., nato a (...) il

(di seguito indicata come “**CREA**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

e

APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Santa Maria di Zevio (VR) – Loc Ponterosso, C.F. e P.I. 02770830236, ai fini del presente atto rappresentata dal suo Presidente Dott., nato a(...) il

(di seguito indicata come “**APO**” o, indistintamente, come “**Parte**”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

Le Parti come in epigrafe individuate

Premesso che:

- a)** Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D. Lgs. N. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16/2/2022;
- b)** Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 454 del 29/10/1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA svolge attività di miglioramento genetico e favorisce lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica sviluppata presso le proprie strutture scientifiche nei settori produttivi, assicurandone un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- c)** Il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura è un Centro di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, la cui sede di Forlì è situata in un'area a forte vocazione frutticola e ha una consolidata esperienza nel campo del miglioramento genetico (breeding) delle piante da frutto, in particolare melo, pero, pesco, nettarine, ciliegio e fragola;
- d)** Apo Scaligera è una delle principali organizzazioni di produttori veronesi, associando circa 100 aziende specializzate nella produzione di fragole sia nel periodo autunnale che primaverile;
- e)** Le Parti conducono da anni un'attività di sviluppo congiunto per la costituzione e lo sviluppo di nuovi genotipi di fragola per l'area di Verona, regolata da ultimo con apposito contratto (prot. n. 0031419 del 30/03/2023);
- f)** Le Parti, nell'ambito della suddetta attività, hanno congiuntamente sviluppato la varietà vegetale di fragola “Agnese”, per la quale detengono equamente il diritto di privativa comunitaria (concessione n. 63652 del 03/04/2023) in qualità di cotitolari;

- g) La varietà “Agnese”, selezionata con il nome “CRAPO 10.228.1”, è stata oggetto di un Contratto di gestione congiunta e diffusione stipulato tra i due Organismi cotitolari CREA e APO in data 05/02/2020 (prot. n. 7263), giunto a scadenza il 31/12/2022 che individuava in Apo Scaligera il licenziatario esclusivo per le attività di moltiplicazione e commercializzazione della Varietà in Unione Europea;
- h) Alla scadenza naturale del Contratto, APO ha comunicato a CREA (prot. CREA n. 0029280 del 24/03/2023) la volontà di mantenere l'esclusiva di moltiplicazione nella regione Veneto e di coltivazione e commercializzazione nell'intero territorio nazionale fino al 31/12/2027, rimandando a successiva valutazione e rinegoziazione tra le Parti il proseguo della valorizzazione nel suddetto territorio;
- i) Con determina direttoriale n. del è stato approvato il presente schema di Contratto di gestione congiunta e diffusione della Varietà;
- j) Le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione congiunta della privativa e di tutte le eventuali future estensioni in paesi extra UE (in seguito indicata come “Privativa” o “Varietà”) secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

1.2 Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la gestione congiunta della Privativa e di tutte le eventuali future estensioni in paesi extra UE secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa, nonché la determinazione delle relative modalità di gestione commerciale per la sua diffusione.

Art. 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà valido per tutto il tempo in cui la Privativa o almeno una delle estensioni congiunte resterà in comunione tra le Parti.

3.2 In caso di mancata concessione della Privativa (inteso come mancata concessione di tutte le relative domande ed estensioni in paesi extra UE) o in caso le Parti decidessero di procedere con l'annullamento della Privativa (incluse tutte le eventuali estensioni territoriali della stessa), il presente Contratto dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*.

3.3 Eventuali modifiche della durata del presente Contratto potranno essere conseguenti a quanto deciso a seguito delle disposizioni del successivo articolo 7.

Art. 4 (Quote di contitolarità)

4.1 In considerazione dell'attività svolta ai fini del conseguimento della varietà vegetale e della Privativa, nonché gli accordi intercorsi tra le Parti già definiti in premessa, si ribadisce l'equa ripartizione dei diritti di proprietà industriale sulla Privativa tra le Parti.

Art. 5 (Costitutori)

5.1 Ad ogni fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che la Varietà vegetale oggetto della Privativa è stata realizzata nell'ambito dell'attività di miglioramento genetico della

fragola citata in premessa, dai soggetti (in seguito indicati come “**Costitutori**”) indicati nella scheda tecnica della Varietà così come tutelata presso il Community Plant Variety Office (CPVO).

5.2 Ai Costitutori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori della varietà vegetale oggetto di Privativa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Ai Costitutori non spettano diritti patrimoniali sulla Privativa, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

Art. 6 (Gestione e protezione della varietà vegetale oggetto della Privativa)

6.1 In data 19/05/2020, CREA ha depositato, a nome congiunto delle Parti, la domanda di privativa comunitaria n. 20201251 presso il CPVO (Community Plant Variety Office) di Angers, Francia, per la Varietà oggetto del presente Contratto. CREA si occuperà della gestione del titolo (diritto di privativa comunitaria n. 63652 concesso il 03/04/2023) per le comunicazioni da e verso l'Ufficio comunitario. APO riceverà in copia i documenti e le comunicazioni dell'Ufficio Comunitario relativi alla Privativa.

6.2 Le spese per le tasse annuali di mantenimento della Privativa saranno anticipate da CREA e annualmente rimborsate al 50% da APO, su indicazione di CREA, o direttamente tramite bonifico bancario al CREA o nell'ambito della ripartizione dei proventi complessivi derivanti dalla gestione della Varietà effettuata da CREA (art. 7.10).

6.3 Le Parti contitolari decideranno l'eventuale estensione a nome congiunto della Privativa in paesi extra UE, e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione della varietà vegetale oggetto della Privativa, sostenendone i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità di cui al precedente art. 4.1. L'iter necessario alla protezione brevettuale in paesi extra UE potrà essere effettuato direttamente da CREA o da un suo eventuale mandatario (ad es. aziende concessionarie o terzi abilitati, individuati dalle aziende concessionarie), in rappresentanza dei titolari che dovranno preventivamente acconsentire per iscritto. Le Parti concordano che CREA, anche per il tramite di eventuali soggetti mandatarî, gestisca i rapporti con gli uffici competenti o studi brevettuali eventualmente incaricati delle procedure di deposito, concessione e mantenimento in vita della Privativa. APO riceverà in copia i documenti e le comunicazioni dello studio brevettuale relativi alla Privativa, e fornirà i documenti necessari a perfezionare tali depositi.

6.4 Fermo restando quanto stabilito al 6.2, le ulteriori spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente connesse con le attività di cui al paragrafo 6.1 saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

6.5 Fermo restando quanto stabilito ai precedenti artt. 6.1 e 6.3, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza, ciascuna Parte potrà effettuare autonomamente, ma a nome congiunto, le attività di cui al paragrafo precedente dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

6.6 Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta dell'altra Parte di estendere la Privativa in paesi extra UE, la Parte che non intenda estendere la Privativa potrà rinunciarvi, per tutti gli Stati ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni. In caso di mancata adesione di una Parte all'estensione congiunta della Privativa in determinati paesi extra UE, l'altra Parte potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione della Privativa nei paesi extra UE oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

6.7 Se, a fronte della proposta di una Parte di estendere la Privativa in paesi extra UE, l'altra Parte non esercita il diritto di rinuncia di cui al paragrafo precedente, la proposta si intenderà accolta, con estensione da effettuarsi sempre a nome congiunto, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

6.8 Qualora una Parte non sia più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa in tutti gli Stati ovvero in uno o più di essi, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti). La Parte rinunciante sarà comunque tenuta al pagamento, secondo la propria quota di contitolarità, di tutte le spese previste dalla procedura brevettuale fino al momento dell'avvenuta rinuncia. In caso di tale rinuncia di una Parte alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa in determinati Stati, l'altra Parte diventerà titolare esclusivo della Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

Art. 7 (Attuazione e sfruttamento della Varietà vegetale oggetto della Privativa e Corrispettivi)

7.1 Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione della Privativa nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che CREA sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento della Privativa.

7.2 Le Parti concordano che successivamente alla firma del presente Contratto e fino al 31/12/2027, APO sarà autorizzata, in forma esclusiva, a moltiplicare nel territorio del Veneto e a coltivare e commercializzare nell'intero territorio italiano le piante della Privativa. Resta inteso che, al di fuori del sopracitato territorio, salvo il caso in cui CREA conceda licenze esclusive a terzi, APO potrà moltiplicare e commercializzare le piante in forma non esclusiva nei restanti territori.

7.3 APO dovrà mantenere, a proprie spese, la Varietà nel Registro Nazionale dei Fruttiferi e nel Sistema di Certificazione Nazionale delle piante.

7.4 APO si impegna a effettuare una specifica campagna promozionale per la diffusione della Varietà, per la quale informerà preventivamente il CREA e per la quale si assumerà interamente i costi.

7.5 APO si impegna ad inviare annualmente a CREA, nei tempi sottoindicati, la seguente documentazione relativa all'attività moltiplicativa e commerciale di piante della Varietà:

1. entro fine marzo: numero di piante prodotte nei vivai, in suolo o fuori suolo, costituiti l'anno precedente, e messe in frigoconservazione nei primi mesi invernali;
2. entro fine giugno: dichiarazione relativa alle superfici di vivaio investite nell'anno specificando superfici in ettari (certificabili e/o CAC), mappe dei vivai con indicazione della località e ubicazione e numero di piante madri certificate e/o CAC poste a dimora;
3. entro fine novembre: numero di piante, fresche o frigoconservate, commercializzate e numero di piante rimaste eventualmente invendute specificando il luogo di conservazione al fine di consentire le opportune verifiche.

7.6 Per ogni anno di licenza esclusiva sul territorio nazionale, fino al 31/12/2027, APO corrisponderà una quota pari a € + IVA a CREA che emetterà regolare fattura.

APO verserà, inoltre, a CREA una royalty di € + IVA per ogni pianta della varietà prodotta nei vivai e commercializzata.

APO si impegna ad effettuare il pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il corrispettivo dovrà essere versato sul Conto corrente n° 218660 intestato a: "CREA

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale la sigla "OFA 1.02.012 - 04 Forlì - AGNESE", e il numero di fattura oltre alla descrizione che deve essere al massimo di 10 caratteri.

Tutti gli importi relativi alla licenza esclusiva di APO in territorio nazionale spetteranno interamente a CREA e non saranno soggetti alla redistribuzione prevista al successivo art. 7.10.

7.7 CREA si riserva la facoltà di avviare controlli presso APO al fine di accertare l'entità delle vendite di materiale vivaistico della varietà. APO conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo a CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare quando richiesto tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

7.8 Al di fuori del territorio ove APO detiene i diritti esclusivi (art.7.2), le Parti concordano che, a partire dalla sottoscrizione del Contratto, CREA sia il responsabile dei contatti con eventuali soggetti terzi per le attività di negoziazione, conclusione e amministrazione di ogni tipo di Contratto finalizzato al trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto la Privativa. CREA si impegna a tenere informato APO sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e lo sfruttamento della Privativa. CREA si impegna a negoziare ragionevoli condizioni contrattuali per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti.

7.9 Qualora APO venga contattato da un soggetto terzo interessato alla Privativa, APO si impegna a riferire tempestivamente a CREA, il quale gestirà i rapporti con il soggetto terzo per quanto previsto al precedente articolo 7.8.

7.10 L'ammontare di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Privativa, ad esclusione di quelli derivanti dalla licenza esclusiva di APO, (previsti fino al 31/12/2027 e spettanti interamente a CREA), verrà rendicontato da CREA a APO con un quadro economico annuale in cui le entrate (esclusi i suddetti importi) - al netto delle spese di gestione (...%) e delle spese di privativa - verranno ripartite equamente tra le Parti. CREA fornirà ad APO le istruzioni per la relativa fatturazione.

7.11 Dopo il 31/12/2027, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7.8, 7.9 e 7.10, le Parti decideranno di comune accordo il proseguimento dell'attività di valorizzazione sul territorio nazionale. Nello specifico, APO comunicherà per iscritto a CREA di essere o non essere interessata al mantenimento della suddetta licenza esclusiva. Qualunque sia la decisione di APO, spetterà, tuttavia, a CREA - in qualità di gestore della varietà - la valutazione finale di quale possa essere la miglior strategia di valorizzazione commerciale affinché i due organismi contitolari possano trarne i maggior benefici.

7.11.1 Qualora venisse riconfermata la licenza esclusiva di APO, le Parti potranno riconfermare le condizioni economiche qui stabilite ovvero rinegoziare i nuovi termini e definirli in un apposito atto sottoscritto dalle Parti che diventerà allegato e parte integrante del presente Contratto.

7.11.2 Qualora, invece, non venisse riconfermata la licenza esclusiva di APO, CREA potrà avviare iniziative di negoziazione e conclusione di contratti finalizzati alla valorizzazione della Privativa anche sul territorio nazionale indicato all'art. 7.2. APO - se interessata - potrà moltiplicare e commercializzare - in via non esclusiva - le piante della varietà, fatti salvi i territori in cui CREA abbia nel frattempo concesso eventuali esclusive, attraverso apposito atto sottoscritto dalle Parti.

In quest'ultima ipotesi APO non sarà più tenuta al pagamento della quota annuale prevista all'art. 7.6, ma verserà a CREA una royalty per ogni pianta della varietà prodotta nei vivai e commercializzata, che verrà ridefinita nell'atto di cui sopra. Gli importi fatturati a APO rientreranno, in questo caso,

nella redistribuzione delle entrate prevista all'art. 7.10. Resteranno, inoltre, validi i termini previsti agli artt. 7.3 7.4, 7.5 e 7.7

Art. 8 (Difesa della Privativa)

8.1 Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dalla Privativa dovrà darne pronta comunicazione per iscritto all'altra Parte, fornendo anche ragionevoli prove.

8.2 Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo ragionevolmente esigibile per cooperare al fine di reprimere eventuali violazioni dei diritti derivanti dalla Privativa, ad opera di terzi, cercando per quanto possibile di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale.

8.3 Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dalla Privativa, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, la quale potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

8.4 In caso di azione, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito del giudizio, spetteranno alle Parti che hanno intrapreso l'azione in misura proporzionale alle quote di contitolarità.

8.5 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca della Privativa, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa della Privativa, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa della Privativa, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di contitolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

8.6 In ogni caso, una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso iscritto dell'altra Parte.

Art. 9 (Mutazioni)

9.1 Le Parti concordano che, nel caso in cui dovessero individuare mutazioni genetiche della varietà vegetale oggetto della Privativa (di seguito definiti "**Mutazioni**"), se ne daranno pronta comunicazione in regime di confidenzialità e, in particolare ove tali mutazioni siano caratterizzati dai requisiti di proteggibilità previsti dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale, avvieranno secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi a definirne la titolarità e le modalità di sfruttamento.

Art. 10 (Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità)

10.1 Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità, dovrà darne previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire congiuntamente.

10.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini sopra indicati, la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di contitolarità a terzi, fermo restando che la Parte cedente sarà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

Art. 11 (Rinuncia alla quota)

11.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui all'art. 6.6, 6.7 e 6.8, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi alla Privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 12 (Riservatezza)

12.1 Le Parti s'impegnano a garantire assoluto riserbo, per quanto attiene a informazioni riservate sulla Varietà.

Art. 13 (Pubblicazioni scientifiche)

13.1 Ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la Privativa, informandone preventivamente l'altra Parte.

Art. 14 (Segni distintivi)

14.1 Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, *ex art.* 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 15 (Inadempimento e risoluzione del Contratto)

15.1 In caso di inadempimento di una delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., il presente Contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti), per grave inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 6 (Gestione e protezione della varietà vegetale oggetto della Privativa), 7 (Attuazione e sfruttamento della varietà vegetale oggetto della Privativa), 8 (Difesa della Privativa), 9 (Mutazioni) del presente Contratto.

15.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà alla Parte non inadempiente il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

15.3 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 16 (Diritto di Recesso)

16.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e APO si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali)

17.1 Si allega come parte integrante del presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Art. 18 (Legge applicabile)

18.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 19 (Controversie)

19.1 Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti il Foro competente sarà di Roma.

Art. 20 (Clausola di manleva)

CREA non sarà responsabile per eventuali danni che APO possa subire o provocare a seguito dell'attività suindicata o dall'uso improprio della Varietà in oggetto.

Art. 21 (Interpretazione del Contratto)

21.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 22 (Comunicazioni)

22.1 Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Ogni comunicazione relativa a, o comunque connessa con, l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il CREA:

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura Sede di Forlì Via La Canapona, 1bis 47121, Forlì (FC) E-mail: Tel. 0543 89566 E-mail certificata:

Per APO:

APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l. Loc. Ponterosso 37059 Santa Maria di Zevio (VR) E-mail:

Tel. 045 6068311

E-mail certificata:

22.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 23 (Clausola generale)

23.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

23.2 APO si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente Contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

23.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

23.4 Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati nel presente Contratto (art. 22).

23.5 In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione alle altre Parti, secondo le medesime modalità sopra indicate.

23.6 Il presente Contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

23.7 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 24 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)

24.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 25 Registrazione e spese

25.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

25.2 L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà sostenuta da CREA.

25.3 Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare il presente Contratto in ogni sua parte e per intero.

Per il CREA	Per APO
.....
<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al Contratto di gestione congiunta e diffusione della varietà di fragola AGNESE tra Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, residente a _____ via _____ in qualità di legale rappresentante del (denominazione o ragione sociale) _____, con sede a _____ via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Indirizzo di posta elettronica ordinaria _____

Indirizzo di posta elettronica certificata _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di..... (*nome ditta*) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per(*nome e cognome*) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di(*nome ditta*), per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

- _____, il _____
- (Località) _____ (Data) _____ (firmato digitalmente)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/ Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al *Contratto di gestione congiunta e diffusione della varietà di fragola AGNESE*, nonché per gli atti da esso derivanti. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.